

PROGETTO DI FUSIONE

AI SENSI DELL'ART. 2501-TER COD. CIV.

TRA

Circolo Ricreativo Azienda Energetica Municipale (CRAEM), associazione riconosciuta con sede in Milano, Via della Signora, 12, P.IVA 04378520151, codice fiscale 80113050159, in qualità di soggetto incorporante;

E

CRASM Brescia (CRASM), associazione non riconosciuta con sede in Brescia, Via Lamarmora, 230, codice fiscale 80010550178, in qualità di soggetto incorporando;

E

CRAL ASM Bergamo (CRAL), associazione non riconosciuta con sede in Bergamo, Via Suardi, 26, codice fiscale 95167830165, in qualità di soggetto incorporando.

Premesse

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-ter c.c., in quanto compatibile, i Consigli Direttivi rispettivamente dell'associazione riconosciuta denominata "Circolo Ricreativo Azienda Energetica Municipale" (nel seguito indicata anche come "**CRAEM Milano**" o "**Incorporante**"), dell'associazione non riconosciuta denominata "CRASM Brescia" e dell'associazione non riconosciuta "CRAL ASM Bergamo" (nel seguito indicata anche come "**CRAL**", e, congiuntamente all'associazione CRASM Brescia, anche come "**Incorporande**"; le tre associazioni verranno indicate congiuntamente anche come "**Associazioni**"), hanno redatto il presente progetto di fusione, concernente la fusione per incorporazione del CRASM Brescia e del CRAL ASM Bergamo all'interno dell'Incorporante CRAEM Milano.

Considerata la natura giuridica dei menzionati enti, la fusione sarà effettuata ai sensi dell'art. 42-bis c.c., mediante applicazione delle norme previste per la fusione di società, contenute all'interno degli articoli 2501 e seguenti c.c., in quanto compatibili.

1. Sintesi dell'iter procedurale da seguire per procedere alla fusione

1) Redazione da parte dei rispettivi organi amministrativi (Consigli Direttivi), del progetto di fusione unitamente al nuovo statuto della associazione risultante dalla fusione dei circoli (**Allegato A**), delle rispettive situazioni patrimoniali al 31 marzo 2022 (**Allegato B**) e delle relazioni degli amministratori (**Allegato C**) ex 2501-quinquies c.c.

2) Approvazione del progetto di fusione e relativi allegati da parte degli organi amministrativi delle associazioni (Consigli Direttivi).

3) Deposito progetto di fusione presso il registro delle persone giuridiche ove possibile (CRAEM Milano) e pubblicazione dello stesso sul sito internet di ciascun ente partecipante alla fusione. Contestuale deposito presso le sedi delle Associazioni dei documenti ex articolo 2501 - septies c.c.

4) Approvazione progetto di fusione e statuto da parte delle Assemblee straordinarie di ciascun ente partecipante alla fusione ai sensi dell'art. 2502 c.c.

5) Deposito ed iscrizione della delibera di fusione presso il Registro delle Persone Giuridiche. Messa a disposizione sui siti degli enti che partecipano alla fusione della delibera di fusione e relativi documenti allegati.

6) Sottoscrizione atto di fusione (per atto pubblico) e deposito presso il Registro delle Persone Giuridiche. Messa a disposizione sui siti degli enti che partecipano alla fusione dell'atto di fusione e deposito presso le loro sedi.

7) Deposito/pubblicazione atto di fusione da parte del Notaio.

2. Motivi posti a base della fusione

La fusione trae spunto dalla esigenza delle singole Associazioni di evolvere verso forme di aggregazioni coerenti con le trasformazioni in atto nell'attuale momento storico, a livello economico, sociale, istituzionale e associativo. Più in particolare l'operazione di fusione risponde a motivazioni ed esigenze sia di natura operativa che strategica.

Da un punto di vista operativo sarà, infatti, possibile:

(i) razionalizzare i costi amministrativi, gestionali e organizzativi, attraverso la concentrazione delle relative funzioni;

(ii) ottimizzare la gestione delle risorse, materiali ed umane, e dei flussi economico-finanziari derivanti dalle attività attualmente frazionate in capo alla tre associazioni;

(iii) valorizzare e potenziare le specifiche e complementari competenze delle tre associazioni in una entità capace di integrarle e consolidarle nell'ambito di una più ampia ed efficace collaborazione.

Da un punto di vista strategico, avendo accresciuto la dimensione economica risultante dei tre enti e riformulato l'assetto organizzativo e istituzionale, potrà essere facilitato il raggiungimento degli scopi sociali.

3. Tipo, denominazione e sede delle associazioni partecipanti alla fusione.

Ente Incorporante:

Circolo Ricreativo Azienda Energetica Municipale (CRAEM), associazione riconosciuta iscritta nel libro Persone Giuridiche della Prefettura di Milano al n. d'ordine 17041, pag. 6368 del volume 8°, con sede in Milano, Via della Signora, 12, P.IVA 04378520151, codice fiscale 80113050159.

Enti Incorporandi:

- i. CRASM Brescia (CRASM), associazione non riconosciuta con sede in Brescia, via Lamarmora, 230, codice fiscale 80010550178;
- ii. CRAL ASM Bergamo (CRAL), associazione non riconosciuta con sede in Bergamo, via Suardi, 26, codice fiscale 95167830165.

4. Modificazioni allo statuto dell'associazione incorporante derivanti dalla fusione.

Il CRAEM Milano, ente incorporante, a seguito della fusione adoterà lo statuto che costituisce l'Allegato A del presente progetto di fusione e assumerà la seguente nuova denominazione: "**Circolo Ricreativo A2A (CRA2A)**."

Di seguito si riassumono le principali modifiche che l'attuale statuto del CRAEM Milano subirà all'esito dell'operazione di fusione per incorporazione:

- **aggiornamenti normativi:** lo Statuto attuale del CRAEM Milano, approvato nel 2000, verrà aggiornato al fine di tenere conto della normativa da allora sopravvenuta, sia dal punto di vista sostanziale che nei riferimenti normativi espliciti contenuti all'interno del testo dello Statuto;
- **modifica relative alle categorie dei soci e partecipanti (articoli 6 e 7 attuale Statuto del CRAEM):** l'articolo 6 dell'attuale Statuto del CRAEM Milano, relativo ai soci, verrà modificato al fine di tener conto dell'ingresso all'interno dell'associazione, all'esito dell'operazione di fusione per incorporazione, degli attuali associati dei circoli Incorporandi, nonché delle diverse definizioni delle categorie di soci previsti all'interno degli Statuti attuali di tali enti. Di seguito si riporta il testo dell'art. 6 dello Statuto che l'ente incorporante CRAEM Milano adoterà a seguito dell'operazione di fusione:

“art.6) Previa richiesta di adesione (anche contenuta nel relativo contratto di lavoro) e versamento della quota associativa ai sensi del successivo articolo 8, sono Soci dell'Associazione:

(i) tutti i dipendenti, compresi i lavoratori in periodo di prova, di A2A S.p.A., sue controllate, collegate e/o consociate, per i quali è versata la contribuzione prevista dai CCNL applicati (CCNL per il settore Elettrico e CCNL per il settore Gas - Acqua ed eventuali ulteriori CCNL per i quali sono versati gli appositi contributi);

(ii) i dipendenti assunti con contratto di apprendistato nonché i dipendenti assunti con altre tipologie di contratto di lavoro e per i quali sono versati gli appositi contributi”.

L'articolo 7 dello Statuto che l'ente incorporante CRAEM Milano adoterà a seguito dell'operazione di fusione, disciplina la categoria dei “partecipanti” nel modo seguente: **“art. 7) Previa versamento della relativa quota di partecipazione ai sensi del successivo articolo 8, sono Partecipanti dell'Associazione:**

(i) tutti i Soci indicati nell'articolo 6,) collocati a riposo ex dipendenti di A2A S.p.A. sue controllate, collegate e/o consociate che hanno prestato servizio presso le sedi rientranti nel perimetro del nuovo circolo ricreativo unico, titolari di pensione diretta conseguita per effetto di prestazione lavorativa;

(ii) i lavoratori che abbiano cessato il rapporto di lavoro con A2A, sue controllate, collegate e/o consociate, per i quali – previa richiesta di adesione e previe specifiche intese sindacali di accompagnamento alla pensione (sottoscritte sulla base della disciplina legale ratione temporis vigente) - siano versati contributi;

(iii) gli appartenenti al nucleo familiare del Socio o del Partecipante di cui ai precedenti punti (i) e (ii) con questo intendendosi purché conviventi:

• il coniuge (anche non fiscalmente a carico), l'unito civilmente, il convivente parte del relativo contratto e i discendenti in linea retta di primo grado (intendendosi queste ultime 3 fattispecie nei soli casi di soggetto fiscalmente a carico) – del Socio;

• il coniuge (anche non fiscalmente a carico), l'unito civilmente, il convivente parte del relativo contratto e i discendenti in linea retta di primo grado (intendendosi queste ultime 3 fattispecie nei soli casi di soggetto fiscalmente a carico – del Partecipante di cui ai precedenti punti (i) e (ii).

Con riferimento ad essi, il versamento della relativa quota di partecipazione si intenderà ricompreso nelle quote di iscrizione del Socio o del Partecipante di cui ai precedenti punti (i) e (ii).

(iv) i lavoratori assunti dall'Associazione alle proprie dipendenze, secondo le condizioni definite dall'associazione stessa.

(v) alle condizioni deliberate dal Consiglio Direttivo, secondo i criteri e i limiti stabiliti e nel rispetto dei regolamenti, concordate tra le OO.SS firmatarie dei CCNL e A2A S.p.A., sue controllate, collegate e/o consociate e/o altre aziende interessate, possono partecipare all'attività dell'Associazione i lavoratori delle società del gruppo A2A e quelli di altre aziende dei settori elettrico e gas – acqua. Mediante convenzioni con altre Associazioni del tempo libero è aperta ai rispettivi soci, a condizione di reciprocità, la frequenza a determinate attività culturali, ricreative, sportive e turistiche dell'Associazione.”

- **Organi dell'associazione:** l'ente Incorporante CRAEM Milano a seguito dell'operazione di fusione avrà i seguenti organi: “**art.12**) a) l'Assemblea dei Delegati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Collegio dei Proibiviri; d) il Segretario Generale; e) il Collegio dei Sindaci; f) il Revisore; g) il Presidente; h) il Vice Presidente; i) l'Assemblea Speciale.”
- **Creazione dell'Assemblea dei Delegati:** è stata costituita un'assemblea dei delegati disciplinata nel modo seguente: “**art.13**) L'Assemblea sarà composta da un numero di componenti (Delegati) che rispetti il seguente criterio: 1 (uno) Delegato per 150 (centocinquanta) Soci fermo restando che, in ogni caso, i componenti dell'Assemblea non potranno essere mai inferiori a 50 (cinquanta) Delegati. I Delegati devono essere maggiorenni e vengono eletti dai Soci. I Soci nominano i Delegati, ogni tre anni, a seguito di assemblea speciale che è convocata con le modalità di cui all' articolo 14 e che potrà tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni previste dall'articolo 15 (l'“Assemblea Speciale”). L'Assemblea Speciale:
 - in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti dei Soci presenti;
 - in seconda convocazione l'Assemblea delibera per ciascuna materia con il voto favorevole della maggioranza dei Soci aventi diritto di voto intervenuti sulla stessa, qualunque sia il loro numero.

Le modalità di nomina dei Delegati verranno disciplinate da specifico regolamento elettorale approvato dal Consiglio Direttivo (“Regolamento Elettorale per la nomina dei Delegati”). I Delegati possono essere scelti esclusivamente tra i Soci e restano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Qualora uno dei Delegati, nel corso del mandato, cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento Elettorale per la nomina dei Delegati. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione. L'Assemblea dei Delegati deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. L'Assemblea dei Delegati deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità. L'Assemblea dei Delegati può essere altresì convocata su richiesta scritta al Consiglio Direttivo sottoscritta da almeno 1/10 (un decimo) dei Delegati specificando l'ordine del giorno da trattare. L'Assemblea dei Delegati delibera sulle seguenti materie: a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, anche secondo il meccanismo di elezione ai sensi del presente statuto e del relativo regolamento; b) approva il bilancio consuntivo e quello

preventivo e le relative variazioni in corso d'anno; c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; d) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e i regolamenti elettorali; f) delibera lo scioglimento e la trasformazione previo parere vincolante dell'Assemblea Speciale ai sensi del successivo articolo 32; h) delibera la fusione o la scissione dell'associazione; i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza; J) nomina del Revisore.”

- **Composizione dell'Organo Direttivo:** l'articolo 18 dello Statuto che l'ente incorporante CRAEM Milano adotterà a seguito dell'operazione di fusione, stabilisce una nuova composizione dell'Organo Direttivo: “**art. 18)** *L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 15 membri, scelti tra i dipendenti di A2A S.p.A., sue controllate, collegate e/o consociate, fermo restando che la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo dovrà essere scelta tra i Soci. I componenti del Consiglio Direttivo verranno individuati, con le modalità indicate nel successivo articolo 26, secondo il seguente criterio: -9 membri eletti dai Delegati; 6 ulteriori membri, eletti dai Delegati su lista o liste predisposte e presentate da A2A S.p.A.*

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti per un massimo di tre mandati consecutivi. La durata in carica del Consiglio Direttivo è prorogata, rispetto alla originaria scadenza, fintantoché non si sia provveduto alla elezione dei nuovi componenti dell'organo medesimo.

La cessazione del rapporto di lavoro con A2A S.p.A., sue controllate, collegate e/o consociate, per qualsiasi causa si verifichi, comporta l'automatica decadenza dalla carica di membro del Consiglio Direttivo. Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione sulla base dei voti ottenuti dai primi non eletti di ciascuna lista in occasione delle elezioni, fermo restando l'obbligo di mantenere inalterato il principio di rappresentatività così come sopra descritto (così ad esempio ove venisse a mancare un membro nominato dalla lista presentata da A2A, il suo sostituto dovrà essere scelto dalla medesima lista).I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha eletti.

La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute e documentate (...).”

- **Elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri:** “**art.26)** *Le elezioni ordinarie del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri si svolgeranno in un'unica sessione nell'intero territorio su cui opera A2A S.p.A. secondo le modalità stabilite da specifica disciplina (la “Disciplina per la costituzione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri”). La prima Disciplina per la costituzione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri sarà approvata unitamente al presente statuto. Successive modifiche a detta disciplina potranno essere proposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea dei Delegati.*

I Membri del Consiglio Direttivo e i componenti del Collegio dei Probiviri vengono eletti su liste. A tal fine possono presentare liste: Ciascun Delegato esclusivamente per la nomina di 9 Membri; A2A S.p.A. esclusivamente per la nomina di 6 Membri.

La ripartizione delle cariche viene effettuata proporzionalmente al numero dei voti validi riportati da ogni singola lista, applicando il sistema proporzionale puro.”

- **Consultazione degli associati:** il nuovo Statuto di CRAEM Milano prevede un meccanismo di consultazione degli associati nei termini seguenti “**art.32)** *Lo scioglimento e la*

trasformazione dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea dei Delegati previo parere vincolante dell'Assemblea Speciale.

- *La procedura di consultazione verrà indetta dal Consiglio Direttivo mediante affissione del relativo avviso nelle sedi lavorative e sul sito internet dell'Associazione che riporterà la modalità di espressione del voto mediante scheda cartacea o elettronica, la modalità e il termine di raccolta della scheda di voto. Il quesito sarà da considerarsi approvato solo ove almeno la maggioranza dei Soci votanti nell'Assemblea Speciale si esprima a suo favore.*
- *Lo scrutinio dei voti avverrà alla presenza di almeno un componente del Collegio dei Sindaci. Le modalità di scrutinio dei voti verranno disciplinate in apposito Regolamento Referendario che verrà deliberato dal Consiglio Direttivo.”*
- **Scioglimento dell'associazione:** l'articolo 33) del nuovo Statuto di CRAEM Milano stabilisce quanto segue in ordine alla procedura di scioglimento dell'ente: **“art. 33) Lo scioglimento e la trasformazione dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea dei Delegati previo parere vincolante dell'Assemblea Speciale.**
La procedura di consultazione verrà indetta dal Consiglio Direttivo mediante affissione del relativo avviso nelle sedi lavorative e sul sito internet dell'Associazione che riporterà la modalità di espressione del voto mediante scheda cartacea o elettronica, la modalità e il termine di raccolta della scheda di voto. Il quesito sarà da considerarsi approvato solo ove almeno la maggioranza dei Soci votanti nell'Assemblea Speciale si esprima a suo favore. Lo scrutinio dei voti avverrà alla presenza di almeno un componente del Collegio dei Sindaci. Le modalità di scrutinio dei voti verranno disciplinate in apposito Regolamento Referendario che verrà deliberato dal Consiglio Direttivo.”

Il nuovo Statuto del CRAEM Milano entrerà in vigore alla Data di Efficacia come infra definita.

5. Rapporto di cambio delle azioni o quote.

La fusione verrà realizzata senza rapporti di cambio né conguagli in denaro in quanto gli enti partecipanti non sono società di capitali, ma associazioni; pertanto tali enti, per loro natura, non hanno scopo di lucro, né prevedono la distribuzione di utili e del patrimonio sociale sotto qualsiasi forma. Non troveranno, dunque, applicazione alla fusione le disposizioni di cui ai numeri 3), 4) e 5) dell'articolo 2501-ter c.c.

6. Posizione giuridica che gli associati delle associazioni Incorporande assumeranno all'interno dell'associazione incorporante.

Per ciò che attiene alla posizione giuridica che gli associati delle associazioni Incorporande assumeranno all'interno dell'associazione incorporante, si rinvia a quanto stabilito negli articoli 6 e 7 del nuovo Statuto qui allegato.

7. Imputazione delle operazioni delle associazioni Incorporande al bilancio dell'associazione Incorporante.

La fusione avrà efficacia giuridica dalla data di deposito dell'atto di fusione presso il registro delle Persone Giuridiche, ovvero a partire dalla diversa data, successiva alla precedente, prevista nell'atto di fusione (di seguito la **“Data di Efficacia”**).

Ai fini contabili e fiscali la fusione avrà efficacia a far data dal 1° gennaio dell'anno in cui la stessa produrrà i propri effetti giuridici ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2 c.c. Da tale data le operazioni

poste in essere dalle associazioni Incorporande saranno imputate al bilancio dell'associazione Incorporante.

8. Trattamento riservato a particolari categorie di associati.

Non sussistono benefici o vantaggi economici riservati a particolari categorie di associati all'esito dell'operazione di fusione.

9. Vantaggi particolari proposti a favore dei membri del Consiglio Direttivo.

Non sussistono benefici o vantaggi economici riservati a favore dei membri dei Consigli Direttivi delle Associazioni partecipanti alla fusione.

Allegati:

- **Allegato A:** Statuto post fusione;
- **Allegato B:** Situazioni economiche e patrimoniali al 31 marzo 2022 degli enti coinvolti nella fusione;
- **Allegato c:** Relazione degli amministratori degli enti coinvolti nella fusione.